



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 18/39 DEL 22.04.2026

Oggetto: Legge regionale 12 marzo 2026, n. 7 (Disposizioni per il sostegno alla fruizione dei centri estivi), articoli 2 e 4. Primo programma sperimentale di finanziamento.

L'Assessore ad interim dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che la legge regionale 12 marzo 2026, n. 7, che reca disposizioni per il sostegno alla fruizione dei centri estivi, ne riconosce il valore educativo, sociale e di supporto alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovendo e sostenendo la partecipazione dei minori residenti in Sardegna, nel periodo di sospensione delle attività scolastiche, alle attività svolte in tali contesti e qualifica "centri estivi" le strutture nelle quali si organizzano attività diurne di natura ludico-ricreativa ed educativa rivolte a minori di età compresa tra i 3 e i 17 anni.

L'articolo 2 prevede che il centro estivo possa essere gestito direttamente dai comuni o da soggetti accreditati presso gli stessi e che la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, con propria deliberazione, definisca i requisiti minimi richiesti per l'accreditamento delle strutture. A questo riguardo, l'Assessore propone di prevedere, nelle more della puntuale definizione dei requisiti di accreditamento da parte del competente Servizio della Direzione generale delle Politiche Sociali e delle relative procedure di accreditamento da parte dei comuni, che possano considerarsi assimilabili a soggetti accreditati le strutture iscritte in elenchi di operatori gestori di centri estivi presso i comuni.

L'articolo 2 prevede, altresì, che i contributi siano erogati a favore delle famiglie residenti in Sardegna per la copertura totale o parziale delle rette di frequenza dei centri estivi, in base all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, prevedendo una copertura maggiore per le fasce ISEE più basse e per le famiglie con più figli o con figli disabili. Prevede, inoltre, che la Regione debba promuovere e sostenere il conseguimento delle finalità della legge mediante un programma di finanziamento a favore dei comuni o degli ambiti PLUS (piani locali unitari dei servizi). A questo riguardo, al fine di garantire l'efficacia dell'intervento a partire dall'estate 2026, l'Assessore propone l'approvazione di un primo programma sperimentale i cui esiti potranno costituire la base per le programmazioni future.

La Giunta regionale deve, inoltre, definire i criteri per l'erogazione dei contributi, con particolare riguardo a:



- 1) fasce ISEE;
- 2) ripartizione delle risorse tra i comuni, tenendo conto del numero dei minori residenti e delle effettive esigenze del territorio;
- 3) modalità di erogazione delle risorse.

I contributi dovranno essere erogati anticipatamente rispetto alla scadenza dell'iscrizione alle attività dei centri estivi.

Per quanto premesso, l'Assessore ad interim dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone, per l'anno 2026, di approvare il programma sperimentale di finanziamento, come di seguito declinato:

- a) prevedere che possano considerarsi assimilabili a soggetti accreditati le strutture iscritte in elenchi di operatori gestori di centri estivi presso i comuni;
- b) stabilire i seguenti criteri di rimborso:
 1. fino ad euro 100 settimanali, per le famiglie con ISEE tra euro 0 e 30.000, per un massimo di tre mesi;
 2. fino ad euro 50 settimanali, per le famiglie con ISEE tra euro 30.000,01 e 40.000, per un massimo di tre mesi;
- c) prevedere che, a parità di ISEE, hanno priorità ai fini dell'accesso ai finanziamenti:
 1. le famiglie con figli con disabilità e nel caso di più figli con disabilità, quelle con il maggior numero;
 2. le famiglie con più figli;
- d) stabilire che le somme verranno ripartite e assegnate, entro il 30 giugno, sulla base dell'incidenza percentuale di minori di età compresa tra i 3 e i 17 anni, a favore di ciascun comune che ne faccia richiesta entro il 31 maggio, sul sistema informativo all'uopo messo a disposizione dal competente Servizio della Direzione generale delle Politiche Sociali, che fornirà le necessarie indicazioni sulle modalità operative;
- e) **stabilire che, al fine di garantire l'erogazione anticipata delle risorse rispetto alla scadenza dell'iscrizione alle attività dei centri estivi, le stesse vengano trasferite in un'unica soluzione ai comuni beneficiari;**
- f) prevedere che i comuni che intendano gestire le risorse in maniera associata potranno richiedere al competente Servizio della Direzione generale delle Politiche Sociali il trasferimento delle stesse a favore dell'ente gestore dell'ambito PLUS, entro i medesimi



- termini previsti per la comunicazione del fabbisogno;
- g) dare mandato agli enti locali di procedere, **entro il 15 giugno, alla pubblicazione dei bandi per l'accesso alla misura a prescindere dall'erogazione delle risorse da parte dell'Amministrazione regionale;**
 - h) prevedere che **l'accesso alla misura sarà consentita fino all'esaurirsi delle risorse assegnate a ciascun comune,** nel caso di gestione singola, e a ciascun ambito PLUS, nel caso di gestione associata;
 - i) dare atto che, sulla base degli esiti della sperimentazione, la Giunta regionale provvederà all'approvazione del programma di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 7/2026;
 - j) dare mandato al competente Servizio della Direzione generale delle Politiche Sociali di procedere, entro l'anno in corso, alla definizione dei requisiti minimi richiesti per l'accreditamento delle strutture che dovranno garantire in particolare:
 - 1. il rispetto delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza degli ambienti;
 - 2. la presenza di personale preparato e adeguato al numero e all'età dei minori;
 - 3. l'offerta di un programma di attività educative, ricreative e sportive qualificate e diversificate;
 - 4. la garanzia di inclusività per i minori con disabilità, prevedendo l'idoneità strutturale e il personale di supporto necessario.

L'Assessore comunica che, sulla presente deliberazione, è stata raggiunta l'intesa durante la Conferenza Regione-enti locali del 13 aprile 2026, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza Regione - enti locali).

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore ad interim dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle Politiche Sociali sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare, per l'anno 2026, il programma sperimentale di finanziamento per il sostegno



alla fruizione dei centri estivi, come di seguito declinato:

- a) prevedere che possano considerarsi assimilabili a soggetti accreditati le strutture iscritte in elenchi di operatori gestori di centri estivi presso i comuni;
- b) stabilire i seguenti criteri di rimborso:
 1. fino ad euro 100 settimanali, per le famiglie con ISEE tra euro 0 e 30.000, per un massimo di tre mesi;
 2. fino ad euro 50 settimanali, per le famiglie con ISEE tra euro 30.000,01 e 40.000, per un massimo di tre mesi;
- c) prevedere che, a parità di ISEE, hanno priorità ai fini dell'accesso ai finanziamenti:
 1. le famiglie con figli con disabilità e nel caso di più figli con disabilità, quelle con il maggior numero;
 2. le famiglie con più figli;
- d) stabilire che le somme verranno ripartite e assegnate, entro il 30 giugno, sulla base dell'incidenza percentuale di minori di età compresa tra i 3 e i 17 anni, a favore di ciascun comune che ne faccia richiesta entro il 31 maggio, sul sistema informativo all'uopo messo a disposizione dal competente Servizio della Direzione generale delle Politiche Sociali, che fornirà le necessarie indicazioni sulle modalità operative;
- e) stabilire che, al fine di garantire l'erogazione anticipata delle risorse rispetto alla scadenza dell'iscrizione alle attività dei centri estivi, le stesse vengano trasferite in un'unica soluzione ai comuni beneficiari;
- f) prevedere che i comuni che intendano gestire le risorse in maniera associata potranno richiedere, al competente Servizio della Direzione generale delle Politiche Sociali, il trasferimento delle stesse a favore dell'ente gestore dell'ambito PLUS, entro i medesimi termini previsti per la comunicazione del fabbisogno;
- g) dare mandato agli enti locali di procedere, entro il 15 giugno, alla pubblicazione dei bandi per l'accesso alla misura, a prescindere dall'erogazione delle risorse da parte dell'Amministrazione regionale;
- h) prevedere che l'accesso alla misura sarà consentita fino all'esaurirsi delle risorse assegnate a ciascun comune, nel caso di gestione singola, e a ciascun ambito PLUS, nel caso di gestione associata;
- i) dare atto che, sulla base degli esiti della sperimentazione, la Giunta regionale provvederà



- all'approvazione del programma di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 7/2026;
- j) dare mandato al competente Servizio della Direzione generale delle Politiche Sociali di procedere, entro l'anno in corso, alla definizione dei requisiti minimi richiesti per l'accreditamento delle strutture che dovranno garantire in particolare:
1. il rispetto delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza degli ambienti;
 2. la presenza di personale preparato e adeguato al numero e all'età dei minori;
 3. l'offerta di un programma di attività educative, ricreative e sportive qualificate e diversificate;
 4. la garanzia di inclusività per i minori con disabilità, prevedendo l'idoneità strutturale e il personale di supporto necessario;
- di dare atto che all'attuazione del presente programma sperimentale si fa fronte, per l'anno 2026, con la somma di euro 1.000.000, a valere sulla missione 12, programma 05, titolo 1.

Il Direttore Generale

Giovanni Deiana

La Presidente

Alessandra Todde